

Regione Lazio

Atti del Consiglio Regionale

Deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2016, n. 12

Approvazione del Regolamento del Monumento naturale "Bosco Fauto", ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

X LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 26 ottobre 2016 ha approvato la

deliberazione n. 12

concernente:

**“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL MONUMENTO NATURALE
“BOSCO FAITO”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DELLA LEGGE REGIONALE
6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI
PROTETTE REGIONALI) E SUCCESSIVE MODIFICHE”**

**Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori del
Consiglio regionale.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, che stabilisce, tra l'altro, che la Regione, al fine di garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre ai parchi ed alle riserve naturali, i monumenti naturali, intesi come habitat o ambienti omogenei che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127, con il quale viene istituito, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 29/1997, il Monumento naturale "Bosco Faito", con superficie pari a 336 ha, nel Comune di Ceccano (Frosinone), affidandone la gestione alla Provincia di Frosinone;

VISTO l'articolo 27, comma 6, della l.r. 29/1997 e successive modifiche che individua nell'Ente di gestione l'organismo che provvede all'adozione del Regolamento, finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento naturale "Bosco Faito";

VISTO l'articolo 27 della l.r. 29/1997 che individua i contenuti del Regolamento nonché le procedure di approvazione del medesimo;

CONSIDERATO che, successivamente alla diffida presentata da Autostern S.r.l. in data 12 marzo 2012, il Dipartimento istituzionale e territorio, con nota del 17 maggio 2012, prot. n. 216838, ha chiesto l'attivazione dei poteri sostitutivi per la redazione del Regolamento del Monumento naturale, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, della l.r. 29/1997;

CONSIDERATO che, con nota del 24 maggio 2012, prot. n. 228822, la Direzione regionale ambiente, nelle more dell'attivazione dei poteri sostitutivi, ha richiesto la competenza dell'Agenzia regionale parchi (ARP) per la redazione del Regolamento del Monumento naturale "Bosco Faito";

CONSIDERATO che, con numero di registro generale 6217/2012, Autostern S.r.l. ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per l'illegittimità del silenzio e dell'inerzia dell'amministrazione in merito all'istanza presentata in data 13 marzo 2012 per

l'adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione del Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127, istitutivo del Monumento naturale "Bosco Faito";

CONSIDERATO che con Sentenza TAR Lazio n. 5861/2013 è stato accolto il ricorso proposto da Autostern S.r.l., ordinando alla Provincia di Frosinone di provvedere, in quanto ente gestore, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 29/1997, all'adozione del Regolamento del Monumento naturale "Bosco Faito";

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'avvio dell'iter di approvazione del Regolamento in parola, la Regione Lazio ha attivato il coordinamento per una fattiva collaborazione con l'ARP e con la Provincia di Frosinone, al fine di concertare e predisporre la bozza del documento di regolamentazione, conformemente a quanto disposto dalla normativa di settore vigente;

CONSIDERATO che con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Frosinone 2 agosto 2013, n. 21 è stato adottato il Regolamento del Monumento naturale "Bosco Faito";

CONSIDERATO che l'Ente di gestione, con nota del 1° aprile 2014, prot. n. 36578, ha trasmesso alla Regione Lazio il Regolamento adottato per gli adempimenti successivi;

PRESO ATTO che l'Ente di gestione ha trasmesso al Comune di Ceccano il Regolamento del Monumento naturale "Bosco Faito", adottato con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Frosinone 2 agosto 2013, n. 21, per la formulazione di eventuali osservazioni, come disposto dall'articolo 27, comma 6, della l.r. 29/1997;

TENUTO CONTO che, con deliberazione del Consiglio comunale 16 dicembre 2013, n. 56, il Comune di Ceccano ha approvato le osservazioni al Regolamento del Monumento naturale "Bosco Faito", ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della l.r. 29/1997;

CONSIDERATO che, con nota del 1° aprile 2014, prot. n. 36578, l'Ente di gestione ha inoltrato la deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Frosinone 19 marzo 2014, n. 5, che ha adottato il Regolamento del Monumento naturale "Bosco Faito", a seguito di valutazione delle osservazioni pervenute dal Comune di Ceccano, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della l.r. 29/1997;

CONSIDERATO che, con nota del 10 aprile 2015, prot. n. 197734, l'Area sistemi naturali della Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative ha comunicato all'Ente di gestione che, nell'ambito della verifica istruttoria tecnico-amministrativa del documento oggetto della presente deliberazione, è stata riscontrata la necessità di apportare sostanziali e specifiche modifiche ed integrazioni al Regolamento del Monumento naturale "Bosco Faito", secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6, della l.r. 29/1997, chiedendo all'amministrazione provinciale di Frosinone di provvedere a trasmettere il Regolamento in parola con le modifiche richieste e approvandolo con un nuovo atto deliberativo;

PRESO ATTO della nota del 5 maggio 2015, prot. n. 54123, a riscontro della nota di cui sopra, con la quale l'Ente di gestione ha comunicato la competenza esclusiva della Regione Lazio

nella facoltà di apportare modifiche e integrazioni al Regolamento in parola, non accogliendo pertanto la richiesta di una nuova adozione del Regolamento in parola;

TENUTO CONTO, pertanto, che l'Ente di gestione ha osservato tutte le procedure previste dall'articolo 27 della l.r. 29/1997;

TENUTO CONTO che il procedimento in parola riveste carattere di urgenza, visto l'onere di ottemperanza alla sentenza del TAR n. 5861/2013 succitata;

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto;

VISTA la documentazione tecnica approvata con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Frosinone 19 marzo 2014, n. 5, adottata in via definitiva, a seguito di valutazione delle osservazioni pervenute dal Comune di Ceccano che consta dei seguenti elaborati:

- Allegato A - Regolamento;
- Tav. 1 - Perimetrazione e articolazione in zone;
- Tav. 2 - Sistema della Fruizione - Stato di fatto;
- Tav. 3 - Sistema della Fruizione - Ipotesi di progetto;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, come prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della l.r. 29/1997, è stata rilevata dall'Area sistemi naturali della Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative la necessità di apportare specifiche modifiche ed integrazioni al Regolamento in parola, così come adottato in via definitiva, con deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Frosinone 19 marzo 2014, n. 5, al fine di renderlo coerente con la normativa di settore vigente;

RITENUTO necessario modificare gli elaborati Allegato A e Tavola 1 della deliberazione del Commissario straordinario della Provincia di Frosinone 19 marzo 2014, n. 5, al fine di adeguarli a quanto disciplinato dalla normativa di settore vigente sostituendoli rispettivamente con i documenti denominati "Allegato 1" e "Tavola 1 bis";

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'approvazione del Regolamento del Monumento naturale "Bosco Fauto", ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 29/1997, composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante della presente deliberazione:

- Allegato 1 - Regolamento;
- Tav. 1 bis - Perimetrazione e articolazione in zone;
- Tav. 2 - Sistema della Fruizione - Stato di fatto;
- Tav. 3 - Sistema della Fruizione - Ipotesi di progetto

DELIBERA

le premesse sono parti integranti del presente atto;

- di approvare il Regolamento del Monumento naturale “Bosco Faito”, ai sensi dell’articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante della presente deliberazione:

- Allegato 1 - Regolamento;
- Tav. 1 bis - Perimetrazione e articolazione in zone;
- Tav. 2 - Sistema della Fruizione - Stato di fatto;
- Tav. 3 - Sistema della Fruizione - Ipotesi di progetto.

La presente deliberazione comprensiva degli allegati è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Maria Teresa Petrangolini)
F.to digitalmente Maria Teresa Petrangolini

IL PRESIDENTE
(Daniele Leodori)
F.to digitalmente Daniele Leodori

Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine ed i relativi allegati, sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Il funzionario incaricato
dello svolgimento delle funzioni dirigenziali
ai sensi dell’art. 38, comma 5bis, della l.r. 6/2002
per delega del Direttore
del Servizio Giuridico, Istituzionale
(Dott. Maurizio Bonuglia)
F.to digitalmente Maurizio Bonuglia



Allegato alla deliberazione consiliare 26 ottobre 2016, n. 12

ALLEGATO 1 - Regolamento

Monumento Naturale Bosco Faito

Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.
Decreto Presidente Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127



CAPO I FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Titolari della gestione
- Art. 3 Delimitazione territoriale e tabellazione interna
- Art. 4 Zonizzazione

CAPO II NORME PER LA FRUIZIONE

- Art. 5 Disciplina delle attività consentite, divieti e deroghe
- Art. 6 Tutela e gestione della fauna selvatica
- Art. 7 Tutela e gestione delle specie vegetali
- Art. 8 Tutela e gestione delle acque
- Art. 9 Tutela e gestione delle superfici forestali e degli alberi monumentali e prevenzione degli incendi
- Art. 10 Gestione e tutela delle risorse geologiche e paleontologiche
- Art. 11 Tutela e gestione del patrimonio culturale
- Art. 12 Interventi edilizi e urbanistici
- Art. 13 Attività economiche e produttive
- Art. 14 Ingresso, circolazione e soggiorno del pubblico
- Art. 15 Attività sportive, socio-culturali e ricreative
- Art. 16 Attività di ricerca scientifica e raccolta dati
- Art. 17 Emissioni sonore, luminose o di altro genere

**CAPO III OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI E ADEGUAMENTI
REGOLAMENTARI**

- Art. 18 Soggetti deputati all'osservanza delle norme
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento
- Art. 21 Nulla osta

CAPO I FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento interessa la porzione del comune di Ceccano (FR) ricadente nel perimetro del Monumento naturale "Bosco Faito" (di seguito indicato con la sigla MN), istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche, con Decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2009, n. 127.

2. Oggetto del Regolamento, redatto in conformità al dettato dell'articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è la disciplina delle attività, della fruizione, dell'uso delle risorse naturali del territorio compreso nel MN. Il Regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite e di quelle vietate, fermo restando che qualunque attività, intervento, opera, andranno realizzati in conformità con quanto previsto dal regime vincolistico, dagli strumenti di pianificazione sovraordinati e dalle procedure e normative vigenti, sia in materia urbanistica che paesaggistica ed ambientale.

3. Il Regolamento disciplina l'uso del territorio del MN, così come individuato nella Tavola Ibis allegata e parte integrante.

Art. 2 Titolari della gestione

1. Il Decreto di istituzione individua quale Ente di gestione la Provincia di Frosinone.

2. L'Ente di gestione provvede alla gestione del MN in forma diretta o mediante convenzioni con associazioni aventi per scopo statutario la gestione di aree naturali, la promozione delle ricerche, l'educazione ambientale, le attività solidaristiche e sportive e/o con altri enti pubblici, in tal caso dando comunque priorità al Comune di Ceccano.

3. La gestione deve assicurare:

- a) il presidio del MN, in termini di prevenzione e repressione, contro ogni azione lesiva dei suoi valori naturali e culturali e dei beni presenti;
- b) la realizzazione e predisposizione di strutture e materiali informativi e il coordinamento delle attività escursionistiche, didattiche e ricreative in esso promosse;
- c) la conservazione dei valori naturalistici, paesaggistici e archeologici, nonché il mantenimento dei processi e degli equilibri ecologici.

Art. 3 Delimitazione territoriale e tabellazione interna

1. Il perimetro del MN viene contrassegnato dall'Ente di gestione mediante apposite tabelle poste in modo tale da non creare dubbi sull'esatta ubicazione dei confini. Le tabelle saranno conformi a quelle in uso nel sistema delle aree naturali protette del Lazio.

2. L'Ente di gestione disporrà, inoltre, idonea tabellazione esplicativa dei luoghi, dei caratteri generali e delle singole entità di rilievo, delle aree attrezzate per il parcheggio di veicoli a motore e per il transito delle biciclette, dei sentieri, delle aree attrezzate per le attività ricreative e delle prescrizioni e divieti.

3. Il materiale tabellare di cui ai commi 1 e 2 sarà definito in accordo con la Direzione regionale competente in materia di aree naturali protette.

Art. 4 Zonizzazione

1. L'area del MN, come riportato nella Tavola I bis allegata, risulta zonizzata in base al Decreto istitutivo come segue:

I. Zona A, caratterizzata dalla presenza di un ambiente boschivo con presenza dominante di querce caducifoglie (soprattutto cerro e farnetto, farnia e rovere), di particolare interesse naturalistico per la presenza di esemplari di faggio (*Fagus sylvatica*), in cui si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 29/1997;

II. Zona B, caratterizzata dalla presenza di un ambiente boschivo all'interno di un insediamento industriale in disuso, per cui il Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Frosinone prevede una destinazione d'uso legata ad "attività dell'università e ricerca scientifica, con particolare riferimento alle tematiche ambientali nonché le relative attività ricettive", in cui si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

CAPO II NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 Disciplina delle attività consentite, divieti e deroghe

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui il MN è stato istituito, il presente Regolamento individua le attività consentite e quelle vietate, secondo quanto indicato negli articoli seguenti.

2. Sono vietate, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della l.r. 29/1997, le attività e le opere che possono compromettere, direttamente o indirettamente, la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della flora, della fauna e dei rispettivi habitat. In particolare, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre, 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente di gestione;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

3. È vietato, inoltre, spostare, modificare, danneggiare o rimuovere la segnaletica e la tabellazione di cui all'articolo 3.

Art. 6 Tutela e gestione della fauna selvatica

1. Il MN tutela tutte le specie animali selvatiche, vertebrate e invertebrate, terricole, acquatiche e volatrici. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici, qualunque sia lo stadio biologico. È vietato, altresì, deteriorare o distruggere i siti di riproduzione, appostamento o riposo.

2. Per fini scientifici, è consentita la cattura temporanea di animali selvatici da parte di personale autorizzato dall'Ente di gestione e per conto di istituti di ricerca riconosciuti. Gli animali catturati dovranno essere successivamente reimmessi nel luogo del prelievo. Il protocollo di cattura, esame e rilascio dovrà

essere dichiarato compatibile da apposita pronuncia scritta dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). Stessa procedura è necessaria per ricerche finalizzate allo studio di nidi, tane o altri elementi funzionali alla vita degli animali selvatici.

3. Eventuali reintroduzioni o ripopolamenti di specie autoctone, a scopo scientifico e di conservazione, potranno essere eseguiti dall'Ente di gestione previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislazione.

4. Eventuali interventi sulla fauna necessari per ricomporre squilibri ecologici possono essere realizzati, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 della l.r. 29/1997 e secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2006, n. 320 (Direttiva per l'individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche), per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente o da esso autorizzato. Tali interventi potranno essere autorizzati soltanto previa acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislazione.

5. È vietato il rilascio di esemplari di specie alloctone. A tal fine sono considerate alloctone tutte le specie non originarie del territorio regionale.

6. È vietato introdurre nel MN qualsiasi oggetto, arma, sostanza o strumento in grado di catturare, danneggiare, disturbare e uccidere gli animali selvatici, fatte salve le armi in dotazione alle Forze di Polizia e al personale addetto alla vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni e le strumentazioni esplicitamente autorizzate dall'Ente di gestione per i fini di cui ai commi 2 e 4.

7. L'Ente di gestione promuove l'installazione di cassette nido, mangiatoie e qualsiasi altra forma atta a favorire la presenza e la conservazione di specie nidificanti e svernanti e facilitare la ricerca scientifica e l'educazione ambientale. Promuove, inoltre, la realizzazione di zone umide sia a carattere didattico che scientifico, al fine della conservazione degli anfibi e degli altri vertebrati e invertebrati legati agli ambienti umidi e ai corpi idrici. È vietato il danneggiamento di tutte queste strutture.

8. L'eventuale utilizzo di biocidi all'interno del perimetro del MN è subordinato all'autorizzazione dell'Ente di gestione, il quale, se necessario, richiederà la formulazione di specifici pareri tecnici.

9. Eventuali infestazioni di specie animali alloctone o particolarmente nocive per il patrimonio naturale saranno affrontate secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all'interno delle aree naturali protette della Regione Lazio ai sensi della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

10. I cani possono essere introdotti nel MN esclusivamente se muniti di collare e tenuti al guinzaglio. È comunque vietata qualsiasi attività di addestramento cani.

Art. 7 Tutela e gestione delle specie vegetali

1. Il MN tutela la flora spontanea e il suo patrimonio genetico. Ne promuove lo studio e la conservazione. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per flora si intende: le piante vascolari, le briofite, le alghe d'acqua dolce, i licheni e anche i funghi, pur se non appartenenti al regno vegetale.

2. La raccolta o il danneggiamento delle piante, o parti di esse (frutti, fiori, radici, fusti, foglie, ecc.), dei muschi, delle alghe d'acqua dolce, dei licheni e dei funghi è vietato, salvo nelle zone in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, limitatamente alle strette finalità legate allo svolgimento di tali attività; inoltre, può essere effettuata esclusivamente dagli aventi diritto sulla base della normativa vigente, e nel rispetto dei limiti stabiliti dalle specifiche normative, quali in particolare la legge regionale 19 settembre 1974, n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea), la legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali) e il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), la legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e la legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco).

3. L'Ente di gestione può comunque autorizzare la raccolta per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti aventi finalità non in contrasto con quelle del MN.

4. Qualsiasi altra forma di prelievo di esemplari vegetali, o parti di essi, è vietata, fatte salve quelle necessarie per la gestione del MN o consentite e autorizzate dall'Ente di gestione.

5. Nelle aree naturali del MN è vietata l'introduzione di specie alloctone. Nelle aree destinate a verde degli insediamenti edilizi è comunque vietata l'introduzione di specie alloctone ritenute invasive sulla base della letteratura scientifica corrente. L'Ente di gestione promuove forme di controllo e/o eradicazione di specie alloctone invasive. I conduttori dei fondi circostanti devono prevenire la diffusione nel MN di specie agronomiche e di specie ornamentali in essi coltivate, in particolare quelle invasive o allergeniche o OGM. In caso contrario i costi necessari per la rimozione dovranno essere sostenuti dai conduttori stessi.

6. Le attività produttive svolte nei fondi circostanti non devono danneggiare, direttamente o indirettamente, la flora spontanea presente nel MN.

Art. 8 Tutela e gestione delle acque

1. Il MN tutela le acque superficiali e sotterranee. Sono vietati l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.
2. È vietato provocare modificazioni chimico-fisiche delle acque superficiali e sotterranee. Sono vietati i depositi di rifiuti e gli scarichi di reflui, di qualsiasi natura, sia nelle acque che sul suolo.
3. Nel MN è vietata la modifica del regime delle acque superficiali e sotterranee e la raccolta delle acque sorgive, nonché la realizzazione di derivazioni e pozzi.

Art. 9 Tutela e gestione delle superfici forestali e degli alberi monumentali e prevenzione degli incendi

1. Nel MN la tutela e la gestione delle superfici forestali, ai fini della conservazione, sviluppo e stabilità ecologica, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127, dovrà essere indirizzata secondo criteri di eco-sostenibilità, secondo quanto indicato dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche e nel regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche, previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
2. Per quanto sopra, potranno essere autorizzate eventuali forme di governo selvi-colturale previa presentazione di progetti di utilizzazione e miglioramento forestale, in conformità con la citata normativa regionale. Tali utilizzazioni del patrimonio forestale non dovranno in alcun modo pregiudicare i valori naturalistici, così come riportati nel decreto di istituzione del MN.
3. Ai fini della conservazione della biodiversità e dei processi naturali, per ogni tipologia di habitat naturale presente nel MN (querceto di cerro e farnetto, querceto di farnia e carpino bianco, querceto di rovere e cerro, querceto con faggio), l'Ente di gestione, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di foreste, delimita adeguate porzioni di ognuna che saranno destinate a riserva integrale, per una superficie totale complessiva pari almeno al 20 per cento della zona A, incluse le superfici di cui ai commi 5 e 8.
4. Sono in ogni caso tutelati gli esemplari arborei monumentali o vetusti e quelli morti o deperienti. In particolare, è vietato il taglio degli esemplari arborei aventi il diametro del tronco, misurato ad una altezza di 1,30 m, di dimensioni superiori ai 50 cm, anche se secchi o deperienti, ad esclusione delle piante che

possono costituire pericolo per i fruitori del MN o per problemi di ordine fitopatologico. Qualsiasi intervento che interessi detti alberi deve essere autorizzato dall'Ente di gestione.

5. È vietato il taglio delle piante di faggio (*Fagus sylvatica*). Nell'area interessata dalle utilizzazioni di cui al comma 2, dovranno essere preservate anche le piante di altre specie arboree presenti in un'area di 20 m di raggio attorno a ciascuna pianta di faggio eventualmente presente.

6. L'Ente di gestione promuove la tutela del bosco dagli incendi con azioni di prevenzione in coordinamento con gli enti competenti. A tal fine, l'Ente di gestione organizza anche campi di prevenzione e avvistamento per volontari, da svolgere durante il periodo di massima pericolosità, stabilito annualmente dagli organi regionali preposti. E' in ogni caso salvaguardato il legno morto a terra, ad eccezione che nelle aree in corso di utilizzazione ai sensi del comma 2.

7. All'interno del MN è vietato accendere fuochi o utilizzare strumenti che possano provocare scintille. Limitatamente alle aree destinate all'allestimento didattico per la carbonizzazione, in conformità alla l.r. 39/2002 e al r.r. 7/2005, qualsiasi intervento che preveda l'accensione di fuochi all'interno del MN dovrà essere autorizzato dall'Ente di gestione e dal Corpo forestale dello Stato e dagli uffici regionali competenti in materia di pianificazione forestale.

8. Per la tutela dell'area ad elevato valore naturalistico e culturale denominata Fontana Cola Prete o Cola Preta, è vietata qualunque utilizzazione forestale in un raggio di 100 m dalla fontana stessa. In tale area possono essere eseguiti soltanto interventi legati ad esigenze di pubblica sicurezza e incolumità, escludendo in ogni caso il faggio monumentale ivi presente.

Art. 10 Gestione e tutela delle risorse geologiche e paleontologiche

1. Il MN tutela le formazioni geologiche e paleontologiche affioranti o ipogee. L'Ente di gestione promuove gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento dei caratteri geologici e paleontologici del MN.

2. È vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare campioni anche parziali delle suddette formazioni, nonché prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità gestionali o di ricerca scientifica debitamente autorizzate dall'Ente di gestione. Chiunque rinvenga fossili o minerali è tenuto a lasciarli sul posto e mettere al corrente dei ritrovamenti l'Ente di gestione, il quale provvederà all'eventuale raccolta o a segnalarli a sua volta alle autorità competenti.

3. Sono vietati l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'abbandono di qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi contenitori.

Art. 11 Tutela e gestione del patrimonio culturale

1. L'Ente di gestione promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico e paesaggistico. È interesse dell'Ente di gestione agevolare studi e ricerche promuovendo iniziative per la ricerca dei fondi necessari.

2. È fatto divieto a chiunque e in qualunque modo di danneggiare o asportare oggetti, manufatti, strutture e monumenti di interesse culturale. È altresì vietato alterare in qualsiasi modo il paesaggio e realizzare nuove costruzioni che possano alterare la percezione del panorama.

3. Sono consentiti gli interventi di manutenzione e recupero dei reperti di interesse storico-archeologico, nel rispetto della normativa vigente e compatibilmente con le finalità di tutela ambientale del MN, in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente.

4. I reperti archeologici appartengono allo Stato italiano e l'eventuale raccolta e classificazione a scopo di tutela e di ricerca scientifica è di esclusiva competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il quale delega le proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per lo studio e la ricerca. Dette autorizzazioni non esimono chi le detiene dal mostrarle al personale dell'Ente di gestione del MN prima dell'inizio delle ricerche e degli studi. Analoga autorizzazione è necessaria per lo studio, la classificazione, il rilievo grafico e le riprese fotografiche di reperti storico-archeologici.

Art. 12 Interventi edilizi e urbanistici

1. Per quanto riguarda le attività edilizie:

- nella zona A si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 della l.r. 29/1997;

- nella zona B è consentita la destinazione d'uso indicata nel decreto istitutivo, in conformità al Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Frosinone "attività dell'università e ricerca scientifica, con particolare riferimento alle tematiche ambientali nonché le relative attività ricettive", purché non in contrasto con le finalità di tutela ambientale del MN e compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 29/1997.

2. La realizzazione di qualsiasi opera o intervento edilizio è consentita esclusivamente su edifici legittimamente esistenti e deve essere conforme alla vincolistica ed alla normativa vigente, sia in materia urbanistica che paesaggistica e ambientale. Nella zona A è vietata l'apertura di strade carrabili. Nella zona B l'apertura di strade carrabili è autorizzata preventivamente dall'Ente di gestione.

3. Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura è comunque subordinato a specifico nulla osta da parte dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

4. Gli interventi finalizzati alla fruizione del MN (accessi pubblici, aree di sosta, sentieri attrezzati, pannelli didattici, ecc.) andranno realizzati secondo i principi della progettazione inclusiva, accessibili a persone con disabilità.

5. All'interno del territorio del MN si applica quanto prescritto dalla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche. Ai sensi di tale normativa, la pianificazione territoriale regionale persegue e promuove la sostenibilità energetico-ambientale, favorendo in particolare il risparmio idrico, con l'individuazione di standard ottimali di riferimento per i consumi di acqua potabile e per gli scarichi immessi nella rete fognaria ed i relativi sistemi di controllo, la promozione dell'utilizzo di tecniche di depurazione naturale e l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque piovane e grigie. È inoltre da favorire, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 6/2008, l'installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, al fine di soddisfare parte della produzione di acqua calda ed energia elettrica. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura sostenibile e della bioedilizia devono essere comunque preservati. È inoltre previsto un apposito disciplinare di certificazione degli interventi di bioedilizia.

Art. 13 Attività economiche e produttive

1. Nel territorio del MN possono essere esercitate attività economiche e produttive purché non in contrasto con le finalità istitutive dello stesso.

2. Nella zona A, per espletare il servizio di accoglienza e assistenza dei visitatori, comprese le visite guidate, l'Ente di gestione si avvale prioritariamente di personale proprio e/o di associazioni, cooperative o altri enti pubblici.

3. Eventuali usi civici gravanti sul territorio possono essere esercitati dagli aventi diritto compatibilmente con il rispetto delle finalità del MN.

Art. 14 Ingresso, circolazione e soggiorno del pubblico

1. L'ingresso e la circolazione nel MN, Zona A, di persone singole o comitive sono consentiti, nelle aree specificatamente adibite (accessi pubblici, aree di sosta, sentieri attrezzati, ecc.), nei giorni e orari fissati stagionalmente dall'Ente di gestione. La circolazione è consentita esclusivamente a piedi, in bicicletta o a cavallo. Questa norma non si applica ai proprietari dell'area e a coloro che sono autorizzati per eventuali utilizzazioni selvicolturali. A costoro è consentita la circolazione con mezzi a motore soltanto lungo i tracciati indicati dall'Ente di gestione. E' in ogni caso consentita la circolazione, con qualsiasi mezzo, al personale in servizio dell'Ente di gestione, delle forze dell'ordine e della protezione civile o di altri specificatamente autorizzati.

2. Nella Zona A, le strutture destinate alla fruizione pubblica sono indicate da apposita tabellazione *in loco* dalla quale risulti l'appartenenza del territorio del MN al Comune di Ceccano e vengono distinte in:

- aree di parcheggio, destinate alla sosta dei veicoli. In tali aree la sosta è consentita limitatamente alla durata della visita dell'area o alla partecipazione ad eventi organizzati all'interno della stessa;
- aree attrezzate per il pic-nic, destinate alla fruizione pubblica per fini ricreativi ed all'uopo munite di attrezzature per il pic-nic e la ricreazione. Tali aree sono a disposizione del pubblico negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di gestione. È vietato effettuare pic-nic al di fuori delle apposite aree;
- sentieri naturalistici, finalizzati alla fruizione a scopi naturalistici e ricreazionali, nei quali l'accesso è consentito negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di gestione.

3. Nella Zona A le visite guidate di gruppi o comitive si svolgono unicamente negli orari e giorni stabiliti dall'Ente di gestione. Le visite guidate possono essere a titolo oneroso e necessitare di apposita prenotazione. In caso di scolaresche o comitive l'Ente di gestione e gli altri enti autorizzati possono organizzare apposite visite guidate al di fuori del calendario stabilito. L'Ente di gestione può, per esigenze specifiche, porre limitazioni circa il numero dei partecipanti, il percorso da effettuare, i periodi dell'anno, onde ridurre il disturbo alla fauna in determinate fasi biologiche (ad es., periodo di nidificazione).

4. I visitatori del MN sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno o disturbo all'integrità dell'area. In particolare, in aggiunta a quanto già previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, è vietato:

- danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante e le strutture poste al servizio del pubblico;
- abbandonare qualsiasi oggetto o rifiuto o sversare sostanze liquide;

- disturbare la fauna e gli altri visitatori con grida, schiamazzi, apparecchi audio o altro;
- lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno ai visitatori, alla fauna e alle strutture;
- asportare o danneggiare le strutture poste al servizio del pubblico;
- campeggiare senza autorizzazione;
- installare cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica informativa del MN;
- accendere fuochi al di fuori delle aree previste;
- diffondere nell'ambiente sostanze biocide, compresi i comuni insetticidi.

5. L'Ente di gestione può emanare ulteriori disposizioni particolari tese a disciplinare e ad orientare il comportamento dei fruitori del MN.

Art. 15 Attività sportive, socio-culturali e ricreative

1. L'Ente di gestione promuove lo svolgimento di attività sociali, in particolare educative e didattiche, attraverso la fruizione assistita, l'educazione ambientale e la ricerca. Le manifestazioni sportive, ricreative e culturali di qualsiasi genere possono essere svolte purché non contrastino con le finalità del MN. Tali manifestazioni necessitano di autorizzazione dell'Ente di gestione.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non dovrà comportare danno al patrimonio naturale e culturale né disturbo alla fauna o ai visitatori. Sono in ogni caso vietate le manifestazioni motoristiche di qualunque genere.

3. Gli edifici legittimamente esistenti potranno ospitare attività sociali e culturali. I partecipanti a tali attività saranno tenuti a controfirmare apposita liberatoria da rischi a carico dell'Ente di gestione. L'Ente di gestione può prevedere il pagamento di una quota per lo svolgimento di tali attività, da destinare alla copertura delle spese sostenute, ovvero a sostegno delle attività di gestione.

4. È vietata qualsiasi attività di guerra simulata o di caccia virtuale.

5. Ai visitatori è consentito effettuare riprese foto-cinematografiche amatoriali non a scopo di lucro, nel rispetto di eventuali limitazioni imposte dall'Ente di gestione e debitamente indicate.

6. All'interno del MN sono consentite le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattici o documentaristici, previa autorizzazione dell'Ente di gestione e nel rispetto delle prescrizioni

del presente Regolamento, a condizione che copia delle stesse venga fornita all'Ente di gestione a titolo gratuito. Detto materiale andrà custodito nell'archivio del MN. L'Ente di gestione ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione di convegni e/o riunioni e, più in generale, per i propri fini istituzionali, citando il nome dell'autore.

7. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono essere effettuate solo se non comportano effetti negativi sull'ambiente naturale, devono essere autorizzate dall'Ente di gestione e possono prevedere il pagamento di una quota di concessione in base ad un tariffario appositamente stabilito. Gli operatori fotocinematografici dovranno impegnarsi a citare il MN, l'Ente di gestione e la Regione Lazio nella eventuale divulgazione del materiale.

Art. 16 Attività di ricerca scientifica e raccolta dati

1. L'Ente di gestione promuove la ricerca scientifica, nonché periodiche attività di monitoraggio ambientale e offre collaborazione agli studi effettuati da Università e altri istituti di ricerca.

2. Le attività di studio e ricerca devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente di gestione sulla base del protocollo che si intende attuare. L'Ente di gestione si riserva di porre limitazioni alle attività in corso o, se necessario, interromperle se possono compromettere la salvaguardia degli habitat e delle specie ivi presenti.

3. Eventuali riprese fotografiche o video potranno essere realizzate esclusivamente per gli scopi della ricerca e comunque non per uso commerciale. Copia delle riprese dovrà essere fornita gratuitamente all'Ente di gestione, a ricerca effettuata.

4. Nelle pubblicazioni redatte grazie all'utilizzo dei dati raccolti nel MN dovrà essere fatto espresso riferimento allo stesso nonché all'Ente di gestione e alla Regione Lazio. Una o più copie della pubblicazione, a seconda della tipologia e disponibilità, dovrà essere donata all'Ente di gestione. Nel caso il lavoro non venga prodotto a stampa (tesi di laurea, relazioni, ecc.) dovrà essere consegnata all'Ente di gestione una copia completa di eventuali allegati in formato digitale.

5. Per mezzo di accordi specifici potrà essere stabilito che tutti i campioni raccolti, o una parte di essi, vengano ceduti dai ricercatori all'Ente di gestione, il quale provvederà ad archivarli ed eventualmente esporli in modo adeguato nei locali e strutture a disposizione.

Art. 17 Emissioni sonore, luminose o di altro genere

1. È vietato utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici o quant'altro in grado di produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna e ai visitatori.

2. È vietato utilizzare richiami acustici, meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici al fine di attrarre la fauna selvatica, fatto salvo l'utilizzo per scopi di ricerca scientifica o di attività didattica autorizzata.

3. È vietato l'utilizzo di strumenti per l'amplificazione della voce, salvo quelli autorizzati dall'Ente di gestione in occasione di specifiche manifestazioni limitate comunque alle aree ricreative.

4. È vietato utilizzare sorgenti luminose che possano costituire disturbo alla fauna, fatte salve particolari esigenze delle attività di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di gestione, nonché le particolari esigenze degli addetti alla sorveglianza o del personale delle Forze dell'ordine e degli addetti al soccorso, nell'esercizio delle loro funzioni.

5. È vietato installare insegne pubblicitarie luminose e/o acustiche di qualunque tipo.

6. È vietato installare ripetitori ed apparecchiature che emettano qualunque genere di onde elettromagnetiche, fatte salve le attrezzature di servizio dell'Ente di gestione o di ricerca scientifica.

7. Il sorvolo del MN e il decollo o l'atterraggio all'interno di esso da parte di qualsiasi velivolo è vietato, fatto salvo il sorvolo per scopo di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di gestione. Sono esclusi i mezzi di servizio degli organi di Polizia e di Protezione civile nell'espletamento delle loro funzioni.

8. È vietato l'utilizzo di giochi pirotecnici, fuochi d'artificio o altro materiale assimilabile.

9. È vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi genere e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del MN.

10. All'interno del MN si applicano le disposizioni della legge regionale 13 aprile 2000, n. 23 (Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14) e del regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 (Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso) e successive modifiche.

11. Al fine di migliorare i servizi offerti in linea con le esigenze ambientali, l'Ente di gestione prevede la possibilità di utilizzo di fonti di energie rinnovabili, quali pannelli solari ed impianti fotovoltaici installabili sui tetti degli edifici legittimamente esistenti destinate al fabbisogno energetico dell'unità immobiliare, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.

CAPO III OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI E ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

Art. 18 Soggetti deputati all'osservanza delle norme

1. L'osservanza del presente Regolamento è affidata a tutti i cittadini e in particolare a coloro che dimorano o lavorano nel territorio limitrofo al MN.

2. Ai fini dell'osservanza del presente Regolamento, un ruolo importante è rivestito dal Comune di Ceccano, il quale sostiene le iniziative poste in essere dall'Ente di gestione, preventivamente concordate.

3. La polizia locale di Ceccano, la polizia provinciale di Frosinone, il Corpo forestale dello Stato, i guardiaparco della Regione, le guardie volontarie ittiche e venatorie, le guardie zoofile e gli ispettori ecologici onorari regionali, oltre al personale esplicitamente autorizzato dall'Ente di gestione, operano per favorire e verificare la completa osservanza del presente Regolamento.

Art. 19 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero una violazione per la quale sia già prevista specifica sanzione, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni dettati dal presente Regolamento è assoggettata a sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, dall'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modifiche e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

2. Le violazioni saranno accertate ai sensi della l. 689/1981 e successive modifiche, oltre che delle normative di settore vigenti. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modifiche, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente di gestione ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 29/1997, viene approvato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale e produce i suoi effetti tre mesi

dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Entro tale termine, il Comune di Ceccano è tenuto ad adeguare alle previsioni del Regolamento del MN il proprio regolamento. Decorso inutilmente il predetto termine, il Comune di Ceccano è comunque tenuto ad applicare le disposizioni del Regolamento del MN, che prevalgono su quelle del regolamento comunale.

Art. 21 Nulla osta


1. Gli interventi previsti all'interno del perimetro del MN sono assoggettati al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione, ai sensi dell'articolo 28 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 verifica la conformità tra le disposizioni del Regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. Qualora nel MN venga esercitata un'attività in difformità dal Regolamento o dal nulla osta, il legale rappresentante dell'Ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali, ai sensi dell'articolo 29 della l. 394/1991 e successive modifiche.

4. L'Ente di gestione interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale e ha facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del MN.

5. Nel caso di interventi abusivi previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e di inerzia dell'Ente di gestione nell'adozione degli atti di cui, rispettivamente, al comma 3 del presente articolo e al comma 2 del citato articolo 31, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, esercita i poteri sostitutivi e ordina essa stessa la riduzione in pristino. Qualora il responsabile dell'abuso non provveda alla riduzione in pristino disposta dalla Regione, l'opera abusiva e l'area prevista dall'articolo 31, comma 3, del dpr 380/2001 sono acquisiti al patrimonio della Regione medesima che provvede altresì alla demolizione dell'opera ai sensi della normativa vigente.



Monumento Naturale Bosco Faito
Decreto Presidente Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127
Tav. 1bis - Perimetrazione e articolazione in zone








Legenda
□ zona A
▨ zona B


0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 km



Monumento Naturale Bosco Faito
Decreto Presidente Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127
Tav. 2 - Sistema della Fruizione - Stato di fatto

Legenda

-  Perimetro del MN
-  Viabilità di accesso al MN
-  Ingressi
-  Sentieri esistenti
-  Area di particolare interesse naturalistico
-  Faggio secolare
-  Fontana di "Cola Prete"














Monumento Naturale Bosco Faito

Decreto Presidente Regione Lazio 27 febbraio 2009, n. 127

Tav. 3 - Sistema della Fruizione - Ipotesi di progetto

Legenda

-  Perimetro MN
-  Viabilità di accesso al MN
-  Pista ciclabile di progetto
-  Sentieri naturalistici
-  Ingressi
-  Aree di parcheggio
-  Pannelli informativi
-  Pannelli interpretativi
-  Aree di particolare interesse naturalistico
-  Faggio secolare
-  Fontana di "Cola Prete"

